



**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Agricoltura**

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027**  
**(Reg. UE n. 2021/2115)**

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027**  
**(DGR n. 104 del 15/02/2024)**

**BANDO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO**

**SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale**  
**Azione D "Investimenti per il benessere animale"**  
**(ARTT. 73, 74 REG. (UE) 2021/2115)**

**Dotazione Finanziaria: € 3.750.000,00**

*Vers. Bozza n. 1 del 26/11/2024*

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Articolo 1 – Descrizione generale e finalità dell'intervento .....   | 4  |
| Articolo 2 – Collegamento dell'intervento SRD02 con altri interventi del CSR Abruzzo 2023-20274                                    |    |
| Articolo 3 - Definizioni.....  | 4  |
| Articolo 4 – Dotazione finanziaria del bando .....   | 6  |
| Articolo 5 – Soggetto proponente e beneficiario .....  | 6  |
| Articolo 6 – Requisiti di ammissibilità del Soggetto proponente e beneficiario .....   | 6  |
| Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento .....  | 7  |
| Articolo 8 – Investimenti e Costi ammissibili .....  | 8  |
| Articolo 9 - Intensità del sostegno .....  | 10 |
| Articolo 10 - Divieto del doppio finanziamento e cumulo .....  | 10 |
| Articolo 11 - Strutture competenti .....   | 10 |
| Articolo 12 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando.....   | 10 |
| Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno.....   | 11 |
| Articolo 14 – Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno.....   | 11 |
| Articolo 14.1 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per specifiche tipologie di investimento .....                 | 12 |
| Articolo 14.2 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per le spese generali e tecniche .....                         | 14 |
| Articolo 15 – Costi non ammissibili .....  | 15 |
| Articolo 16 –Valutazione di merito .....   | 15 |
| Articolo 16.1 - Criteri di selezione.....  | 15 |
| Articolo 16.2 - Criteri di selezione per l'accesso al prestito a tasso zero erogato dal Fondo di rotazione (Intervento SRD18)..... | 17 |
| Articolo 17 – Valorizzazione dell'investimento .....   | 17 |
| Articolo 18 - Riesame .....  | 17 |
| Articolo 19 - Graduatoria.....   | 18 |
| Articolo 20 – Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione .....                             | 18 |
| Articolo 21 - Avvio e attuazione del Piano Aziendale.....  | 19 |
| Articolo 22 - Variante .....   | 19 |
| Articolo 23 - Cambio del beneficiario, trasferimento degli impegni e trasferimento di impianti o macchinari.....                   | 20 |
| Articolo 24 - Proroga .....  | 20 |
| Articolo 25 – Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico .....  | 21 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 25.1 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione ..... | 22 |
| Articolo 25.2 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto ...         | 22 |
| Articolo 25.3 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo .....          | 24 |
| Articolo 26 – Motivi di decadenza dal beneficio .....   | 25 |
| Articolo 27 – Motivi di revoca del beneficio .....  | 25 |
| Articolo 28 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....                                   | 26 |
| Articolo 29 - Errori palesi .....   | 26 |
| Articolo 30 - Riduzioni e Sanzioni .....  | 27 |
| Articolo 31 – Motivi di riduzione del beneficio .....   | 27 |
| Articolo 32 - Controlli.....  | 27 |
| Articolo 33 - Impugnative.....  | 27 |
| Articolo 34 - Ulteriori Informazioni .....  | 27 |
| Articolo 35 - Normativa e Disposizioni di Riferimento .....   | 28 |
| Articolo 36 - Trattamento dei dati personali .....  | 29 |
| Articolo 37 - Monitoraggio .....  | 29 |
| Articolo 38 – Impegni e obblighi del Beneficiario .....   | 29 |
| Articolo 39 – Soccorso Istruttorio.....   | 30 |

## Articolo 1 – Descrizione generale e finalità dell'intervento

1. L'Azione D dell'intervento SRD02 è finalizzata al miglioramento del benessere animale negli allevamenti oltre il mero adeguamento alle norme esistenti e agli standard in uso. A tale scopo, essa fornisce sostegno ad investimenti da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale che, pur potendo comportare un aumento della competitività e della redditività aziendale, possiedono una chiara e prevalente caratterizzazione e connessione con gli obiettivi della PAC in materia di benessere animale.
2. Gli investimenti ammissibili devono favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione che, nel quadro di un'efficiente gestione tecnico-economica dell'impresa, incrementino il benessere degli animali e la bio-sicurezza, contribuendo anche alla riduzione del fenomeno dell'antimicrobico resistenza. Rientrano in questo ambito investimenti per adeguare la fornitura di acqua e alimenti secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (disponibilità di spazio, superfici dei pavimenti, impiego dei materiali di arricchimento, diffusione di luce naturale, ecc.) e per offrire accesso all'esterno agli animali.
3. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricolo-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

## Articolo 2 – Collegamento dell'intervento SRD02 con altri interventi del CSR Abruzzo 2023-2027

1. Il CSR della Regione Abruzzo 2023-2027 prevede più interventi volti ad accrescere le performance reddituali delle aziende agricole, nella prospettiva della transizione ecologica, a migliorare le performance ambientali, la capacità di contrasto, mitigazione e adattamento delle aziende al cambiamento climatico, nonché al miglioramento del benessere degli animali – nel quadro degli obiettivi PAC di sicurezza alimentare e di contrasto al fenomeno dell'antimicrobico resistenza - mediante il sostegno ad investimenti strutturali e ad impegni gestionali. In particolare:
  - il miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole è perseguito principalmente dall'intervento SRD01, ma vi contribuisce anche l'intervento SRD03 per la diversificazione in attività non agricole e la creazione/potenziamento di redditi extra-agricoli a carattere integrativo;
  - il miglioramento del benessere animale è specificamente perseguito mediante il sostegno ad investimenti e la remunerazione di impegni gestionali da parte degli allevatori; l'intervento SRD02 finanzia investimenti "produttivi" in quanto il benessere animale migliorato è indirettamente connesso al miglioramento delle performance economiche e reddituali dell'azienda (in sinergia, dunque, con SRD01 e SRD03); gli impegni gestionali per il benessere animale sono invece finanziati dall'intervento SRA30;
  - il miglioramento del benessere animale (SRD02 e SRA30), infine, opera potenzialmente in sinergia anche con l'intervento SRA29 relativamente all'introduzione/mantenimento del metodo di produzione biologico nelle aziende zootecniche.

Tali sinergie sono riconosciute anche mediante il sistema di selezione delle operazioni con uno specifico criterio relativo alla partecipazione dello stesso soggetto proponente agli interventi suddetti.

## Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.
  - a) **Giovane agricoltore:** Si definisce giovane agricoltore una persona fisica con età massima di 40 anni (41 anni non compiuti) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda che assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti

- alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il controllo effettivo sussiste se:
- il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
  - il giovane agricoltore partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
  - il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della società, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.
  - Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio, se non diversamente specificato nelle schede dei singoli interventi:
    - i. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
    - ii. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
    - iii. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla Regione, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
- b) **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 c.c. *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.*
- c) **Fascicolo aziendale:** strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano.
- d) **Agricoltore singolo:** lavoratore autonomo titolare di un'azienda agricola di piccole dimensioni (in questo caso viene definito coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).
- e) **Agricoltori associati in forma societaria:** sono agricoltori titolari di quote o azioni di società agricole, vale a dire società di persone, di capitali o società cooperative che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile.
- f) **Produzione primaria:** si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.

- g) **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.
- h) **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito.
- i) **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette – nei termini imposti dal procedimento – il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).

#### Articolo 4 – Dotazione finanziaria del bando

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 3.750.000,00 (tremilionsettecentocinquantamila)
2. Al finanziamento delle domande di sostegno collocate nella graduatoria di ammissibilità, la Regione potrà provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori risorse.

#### Articolo 5 – Soggetto proponente e beneficiario

1. Il soggetto richiedente e potenziale beneficiario è un agricoltore singolo, o un agricoltore associato in forma societaria, in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità declinati al successivo Articolo 6.

#### Articolo 6 – Requisiti di ammissibilità del Soggetto proponente e beneficiario

1. Il soggetto richiedente deve possedere – al momento della presentazione della domanda di sostegno – i seguenti requisiti:
  - i. essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
  - ii. essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e essere titolare di Partita IVA con codice di attività agricola;
  - iii. essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno e con l'annotazione delle strutture aziendali zootecniche (stalle e manufatti utilizzati per l'allevamento del bestiame);
  - iv. essere titolare (conduttore, proprietario) di un allevamento registrato nell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN) con codice rilasciato dalla ASL competente per territorio.
2. Sono esclusi gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura o acquacoltura (CR01).
3. Il possesso di tali requisiti è auto-dichiarato dal soggetto richiedente mediante compilazione dell'**Allegato 6** al presente bando che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Il soggetto richiedente – al momento della presentazione della domanda di sostegno – deve avere la disponibilità giuridica di ciascun terreno, immobile o fabbricato, sul quale intende effettuare l'investimento: i suddetti beni devono essere posseduti a titolo di proprietà, o in ragione di un contratto di affitto. Nel caso in cui la disponibilità giuridica sia comprovata da un contratto di affitto, la durata residua dello stesso – rispetto al momento di presentazione della domanda di sostegno – deve essere pari ad almeno 9 anni, fermo restando l'impegno del titolare della domanda di sostegno a garantire un'eventuale maggiore durata del contratto fino a 5 anni dalla data di erogazione del saldo, come da dichiarazione da rendere mediante compilazione dell'**Allegato 1** al presente bando al presente bando. In caso di contratti di affitto con durata residua inferiore al termine suddetto, il soggetto proponente si impegna a provvedere al rinnovo dei titoli di possesso alla loro scadenza con contestuale aggiornamento dei dati relativi nel proprio Fascicolo aziendale e contestuale invio di una contestuale comunicazione (via PEC) all'Ufficio competente per la gestione del presente bando.
5. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente si impegna, mediante compilazione dell'**Allegato 7** al presente bando che costituisce parte integrante e sostanziale, a:
  - i. sviluppare le attività in coerenza con la documentazione progettuale allegata alla domanda di sostegno, fatte salve eventuali varianti e/o prescrizioni impartite dalla Regione e riportate nel provvedimento di concessione;

- ii. non alienare i beni oggetto di investimento e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per almeno 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo.
6. Se risultano non sussistere i requisiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo (e autodichiarati nell'**Allegato 6**), la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
7. Se risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica **dell'Allegato 7**. Se all'esito della verifica dello stesso il soggetto richiedente non assume gli impegni richiesti ai sensi del comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
1. Se all'esito della verifica **dell'Allegato 7** il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 5, l'Ufficio competente procede alla verifica di ammissibilità dell'investimento a sostegno.

### **Articolo 7 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento**

1. Sono ammissibili al sostegno gli investimenti che:
  - a) riguardano allevamenti esistenti con codice ASL rilasciato da una ASL abruzzese;
  - b) migliorano il benessere degli animali, oltre i requisiti di legge e gli standard in uso;
  - c) rispettano la pertinente legislazione unionale e nazionale;
  - d) sono realizzati sul territorio della Regione Abruzzo;
  - e) per quanto eventualmente non riportato nel presente bando, sono conformi alle indicazioni contenute nella scheda dell'intervento SRD02 del PSP 2023-2027 e nella corrispondente scheda dell'intervento del CSR della Regione Abruzzo.
2. Le specie animali allevate ammissibili ai sensi del presente bando sono:
  - a) Bovini (per razze da latte, da carne e a duplice attitudine),
  - b) Ovini e Caprini,
  - c) Suini.
3. Gli obiettivi di miglioramento del benessere animale cui al comma 1 devono essere analiticamente indicate e dimostrati in un Piano Aziendale (PA) redatto in forma di perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato (dottore agronomo-zootecnico o dottore veterinario) come da **Allegato 5** al presente bando che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da allegare alla Domanda di sostegno, attestante la capacità degli investimenti proposti di conseguire un miglioramento del livello di benessere animale nell'allevamento.
4. La realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro 18 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici.
5. Se il PA non è allegato alla domanda di sostegno l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. In caso contrario, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 8 e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui **all'articolo 14**.
7. Se all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi **dell'art. 14**, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile.

## Articolo 8 – Investimenti e Costi ammissibili

1. Nelle tabelle in **Allegato XXX** al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono riportate per ciascuna delle categorie di investimento ammissibile, le specifiche tecniche alle quali deve essere fatto riferimento nella progettazione degli interventi.
2. Sono ammissibili investimenti atti a migliorare le condizioni di benessere animale, in allevamenti “confinati” (stabulazione libera, stabulazione fissa), “semi-bradi” e “transumanti”, che rientrano in una o più delle categorie di seguito indicate:
  - **D.1)** interventi su stalla esistente o su ricoveri esistenti finalizzati a realizzare spazi a disposizione degli animali in termini di superficie tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera A) – “Spazio a disposizione”. In questa voce sono ricompresi i lavori strettamente collegati alla realizzazione dei nuovi spazi e all’adeguamento di quelli esistenti;
  - **D.2)** interventi su stalle esistenti o su ricoveri esistenti finalizzati a realizzare spazi a disposizione degli animali in termini di numero di cuccette tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera A) – “Spazio a disposizione”. In questa voce sono ricompresi i lavori strettamente collegati alla realizzazione di nuove cuccette e all’adeguamento di quelle esistenti;
  - **D.3)** realizzazione di ripari artificiali (tettoie) finalizzati a garantire un riparo agli animali al pascolo tale da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera B) – “Ripari esterni artificiali”. Non è ammessa la realizzazione di ripari naturali (piantumazione di piante);
  - **D.4)** interventi in stalle esistenti o in ricoveri esistenti sui pavimenti tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera C) – “Pavimentazioni/accessi al pascolo”. Nel caso di realizzazione di rivestimenti in gomma deve essere utilizzato materiale durevole (con una durata superiore al vincolo di stabilità dell’investimento). Sono ammessi i lavori finalizzati alla realizzazione della rigatura del pavimento;
  - **D.5)** realizzazione di nuovi punti di accesso al pascolo (mediante apertura delle recinzioni destinate al pascolo) tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera C) – “Pavimentazioni/accessi al pascolo”;
  - **D.6)** interventi in stalle esistenti o in ricoveri esistenti finalizzati alla realizzazione di zone di alimentazione tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera D) – “Zona alimentazione”. In questa voce sono ricompresi i lavori edili finalizzati all’adeguamento del fronte mangiatoia e l’adeguamento dell’attrezzatura del fronte mangiatoia (ad esempio, acquisto e installazione di postazioni auto-catturanti con sistema anti-soffocamento, sistemi antigelo da inserire negli abbeveratoi dell’allevamento al pascolo o degli allevamenti stabulati);
  - **D.7)** interventi su stalle esistenti e/o su ricoveri esistenti e/o su pascolo finalizzati a mettere a disposizione un numero di abbeveratoi e/o di vasche tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera E) – “Somministrazione dell’acqua d’abbeverata”. Sono ammessi i lavori finalizzati all’acquisto e installazione degli abbeveratoi/vasche. Sono inoltre inclusi i lavori relativi all’impiantistica idraulica, elettrica e similari, strettamente collegata al funzionamento dell’investimento;
  - **D.8)** realizzazione ex novo in stalle esistenti, ricoveri esistenti o su pascolo, di locali destinati ad infermeria o area parto/parto. Gli interventi devono soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera F) – “Infermeria – area parto/parto”;
  - **D.9)** Acquisto di attrezzature per il contenimento/movimentazione degli animali che devono soddisfare i parametri indicati nella tabella in Allegato alla lettera G) “Attrezzature per il contenimento/movimentazione degli animali” del presente documento.
3. In relazione alle categorie di investimento sopra descritte, sono ammissibili al sostegno i costi connessi a:
  - a) miglioramenti fondiari;
  - b) costruzione e/o ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali;



- c) investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze;
  - d) acquisto di terreni, solo se funzionali alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
4. I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali previsti nel vigente "Prezzario Agricolo Regionale", ferme restando le modalità di dimostrazione della congruità della spesa di cui al successivo **Articolo XX** del bando.
  5. Sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto (anche in leasing) di impianti e attrezzature funzionali alla realizzazione del piano aziendale.
  6. Rientrano tra i costi ammissibili le spese generali, comprensive delle spese tecniche, collegate agli investimenti di cui al presente bando con esclusione degli investimenti immateriali di cui ai punti precedenti, nel limite massimo del 4%, elevato all'8% solo per lavori/opere edili.
  7. I Lavori/Opere edili computabili all'8% del costo per la determinazione delle spese tecniche sono i seguenti:
    - a) lavori a misura per costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di fabbricati produttivi aziendali e loro pertinenze (comprese le sistemazioni esterne) compresi gli interventi di natura impiantistica (impianto idrico, elettrico e termico), il cui costo sia quantificato mediante CME, redatto sulla base dei prezzari regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno;
    - b) Forniture e posa in opera di elementi prefabbricati richiesti per la realizzazione di fabbricati produttivi aziendali, il cui costo sia determinato sulla base di preventivi laddove non determinabile mediante computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzari regionali di riferimento;
    - c) Opere di miglioramento fondiario (con costo determinato in base a un CME sulla base dei prezzari regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno).
  8. La spesa ammissibile per operazione non può eccedere l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila) (CR11); l'eventuale investimento eccedente il limite di spesa suddetto resta a carico del titolare della domanda di sostegno che si impegna comunque a realizzare tutte le opere e attività previste dal piano aziendale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di benessere animale dichiarati a posti a base della domanda di sostegno.
  9. Al fine di garantire l'effetto incentivante del sostegno (contributo pubblico), non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dai soggetti proponenti, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 24 mesi dalla presentazione della stessa.
  10. Contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili alle seguenti condizioni:
    - a) i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
    - b) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
    - c) il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
    - d) non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili.
    - e) il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

## Articolo 9 - Intensità del sostegno

1. Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale (sovvenzione) a fondo perduto. L'aliquota di intensità del sostegno è fissata nella percentuale dell'80% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.
2. Oltre al beneficio concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, le imprese richiedenti possono avvalersi dello strumento finanziario previsto dall'intervento SRD18 del CSR Abruzzo 2023-27 che consente l'erogazione da parte del Soggetto gestore del Fondo di rotazione a ciò costituito – Fi.R.A. Spa, di un prestito a tasso zero per la copertura della quota a carico del beneficiario. Nel caso in cui il Beneficiario si avvalga anche dello strumento finanziario, l'entità del sostegno è determinata, nel rispetto della soglia di intensità massima di cui al comma 1, nelle seguenti modalità:
  - a) la Fi.R.A. Spa determina l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso convertendo le agevolazioni diverse da una sovvenzione a fondo perduto in un equivalente sovvenzione, in sede di istruttoria delle domande di sostegno e preliminarmente alla definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili nell'ambito del presente bando;
  - b) la Regione Abruzzo determina l'entità del sostegno concedibile a fondo perduto tenuto conto dell'ESL comunicato dalla Fi.R.A. Spa e dell'intensità massima di aiuto concedibile di cui al comma 1.

## Articolo 10 - Divieto del doppio finanziamento e cumulo

1. Il CSR Abruzzo 2023-2027 assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (*no-double funding*) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente al doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui **all'Allegato 3** al presente bando che ne è parte integrante e sostanziale.
3. Il sostegno del CSR può essere concesso – per gli stessi costi ammissibili – in combinazione con i crediti d'imposta, a condizione che il sostegno cumulato rimanga entro i limiti fissati dall'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché dal PSP della PAC e dalla scheda dell'intervento dello stesso CSR pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione, sezione Agricoltura. Anche a tale fine il soggetto richiedente è tenuto alla compilazione **dell'Allegato 3**.

## Articolo 11 - Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
  - a) l'Autorità di Gestione Regionale (AdGr) è individuata nel direttore del *Dipartimento Agricoltura – DPD*;
  - b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio Competitività Agricoltura – DPD018;
  - c) l'Ufficio competente è individuato nell'Ufficio Sostegno agli Investimenti nelle Aziende Agricole.
  - d) I Servizi Territoriali per l'Agricoltura, per la gestione e delle procedure di pagamento.

## Articolo 12 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli agricoltori singoli e gli agricoltori associati in forma societaria che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - a) sono sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
  - b) hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente – da meno di tre anni – in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01;

- c) sono inaffidabili, ovvero sono soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale, o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la completa restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione **dell'Allegato 4** al presente bando che ne è parte integrante e sostanziale, di trovarsi ovvero di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1.

### **Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**

1. La domanda di sostegno deve essere presentata – secondo le indicazioni delle Disposizioni Attuative e Procedurali Generali per gli Interventi di Sviluppo Rurale vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno – entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso da pubblicarsi sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).
2. La domanda di sostegno:
  - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
  - b) può essere presentata – in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso al SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega – da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante – seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
  - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.
3. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all'indirizzo mail [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it) utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-psr>).
5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

### **Articolo 14 – Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:
  - a) copia di documento di identità in corso di validità;
  - b) dichiarazione in ordine alla disponibilità giuridica dei terreni, resa mediante compilazione dell'**Allegato 1**;

- c) dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione **dell'Allegato 3**;
- d) dichiarazione in ordine alla assenza di cause di esclusione dal bando, resa mediante compilazione dell'**Allegato 4**;
- e) Piano Aziendale, redatto in conformità all'**Allegato XX**;
- f) In caso di domande presentate da società, oltre alla documentazione sopra enucleata, è necessario produrre deliberazione dell'organo competente o apposito documento con il quale si approva il progetto, si dichiara l'impegno a realizzare il programma di investimento e si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari;
- g) la Contabilità Preventiva di tutte le categorie di investimenti previsti dal piano aziendale - opere a misura, opere a preventivo, - e delle spese generali e tecniche;
- h) il Prospetto riepilogativo di analisi delle terne di preventivi allegati con indicazione e motivazioni del Fornitore prescelto, per tutte le voci di investimento che utilizzano i preventivi;
- i) Dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito attestante la capacità economica del richiedente con i seguenti elementi:
  - i. attestazione/i della liquidità disponibile su uno o più conti correnti intestati alla Ditta, rilasciata/e dal/dagli Istituti di credito interessato/i, corredata/e di dichiarazione personale del richiedente in ordine alla volontà di destinare tali risorse all'attuazione del progetto; l'attestazione dell'Istituto di credito deve inoltre evidenziare eventuali autorizzazioni a scoperti di conto e relativo importo;
  - ii. attestazione rilasciata dall'Istituto di credito in ordine ai titoli azionari, obbligazionari e similari intestati alla Ditta richiedente al loro valore attuale.
  - iii. attestazione rilasciata dall'Istituto di credito in ordine alla disponibilità a concedere alla Ditta richiedente, ad avvenuta concessione del contributo, prestiti finalizzati all'attuazione del progetto.

L'affidamento risultante dai predetti elementi deve essere pari almeno alla quota di cofinanziamento privato necessaria a realizzare l'intervento e può essere integrata anche da fatture ed altra documentazione contabile equivalente, inerente ai pagamenti di spese effettuate per il progetto, a decorrere dalla data di approvazione, da documentare puntualmente, fino a concorso del cofinanziamento dovuto.

La dichiarazione rilasciata da un Istituto di Credito non è necessaria nel caso in cui il Beneficiario abbia ottenuto l'accesso allo strumento finanziario gestito dalla FIRA SpA.

- j) i soggetti tenuti all'applicazione delle procedure di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 36/2023), devono presentare apposite check list di autovalutazione prodotte dall'OP AGEA e pubblicate sul sito della Regione Abruzzo al link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac> ; per investimenti realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (codice degli appalti), devono essere presentate copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché, dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i.
2. In assenza della documentazione indicata al comma 1, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile con esclusione di istanza di riesame.

#### **Articolo 14.1 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per specifiche tipologie di investimento**

- 1. Per le diverse categorie di investimento previste dal presente bando è prevista una specifica documentazione da allegare alla domanda di sostegno ai fini della verifica di ammissibilità; la assenza o incompleta allegazione di tale documentazione comporta l'inammissibilità della spesa relativa, con esclusione dell'istanza di riesame.

2. Per l'acquisto di **impianti e attrezzature zootecniche** previste dal Piano Aziendale per il miglioramento del benessere animale, alla domanda di sostegno devono essere allegati i documenti seguenti:
  - a) nel caso di acquisto beni rinvenibili nel Prezzario Agricolo Regionale vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno– una relazione redatta dal tecnico progettista contenente le specifiche tecniche di ogni singolo bene e il riferimento al codice del prezzario di riferimento utilizzato;
  - b) nel caso di acquisto di beni **non rinvenibili nel prezzario di riferimento** suddetto preventivi di spesa emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da almeno n. 3 ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a novanta (90) giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando;
3. Per opere di **miglioramento fondiario** previste dal Piano Aziendale, connesse agli obiettivi del miglioramento del benessere animale, alla domanda di sostegno devono essere allegati:
  - a) elaborati progettuali grafici e una relazione tecnica redatta da un Tecnico abilitato;
  - b) il computo metrico estimativo formulato sulla base del Prezzario agricolo regionale oppure del Prezzario “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”, vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Per l'**acquisto di terreni** alla domanda di sostegno devono essere allegati:
  - a) il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;
  - b) la copia del documento di identità del venditore;
  - c) una perizia di stima redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e si attesti che il terreno o l'immobile oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno, di un finanziamento pubblico.
5. Per gli interventi di **edilizia rurale** alla domanda di sostegno devono essere allegati:
  - a) il progetto definitivo con i relativi allegati,
  - b) il layout e la descrizione dei processi produttivi e degli impianti;
  - c) computo metrico estimativo analitico, relativo alle opere edili e affini propriamente dette e alle sistemazioni esterne, sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e redatto sulla base del vigente Prezzario “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”
  - d) per la fornitura e posa in opera di **manufatti prefabbricati**, ovvero per tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare il prezzario di riferimento, in alternativa al computo metrico, è possibile allegare alla domanda di sostegno preventivi di spesa emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da almeno n. 3 ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a novanta (90) giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando;
  - e) per gli interventi di edilizia rurale di **adeguamento/ristrutturazione**:
    - i. la documentazione fotografica che attesti lo status delle strutture interessate dall'intervento di ristrutturazione;
    - ii. p una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, da cui si evincono e si quantificano le opere da completare.
6. In tutti i casi previsti nei commi precedenti in cui la comprova delle spese richieste nella domanda di sostegno è basata su **preventivi**, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) L'acquisizione dei preventivi deve avvenire esclusivamente mediante utilizzo delle funzionalità del SIAN;
  - b) tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità, in forma chiaramente leggibile: la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale; la data e il periodo di validità (minimo di 90 giorni); la tipologia del bene, le quantità offerte, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo al netto e al lordo dell'IVA;
  - c) è possibile produrre un **unico preventivo di spesa** al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- i. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente, dovrà essere allegata un'attestazione del tecnico progettista in ordine alla condizione di brevetto ovvero di concessione di rivendita in esclusiva per il/i bene/i di che trattasi;
    - ii. in relazione a componenti per integrazioni su impianti o attrezzature aziendali preesistenti: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare in relazione al piano di sviluppo.
  - d) L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta l'irricevibilità del preventivo con conseguente inammissibilità della spesa relativa, con esclusione di istanza di riesame.
7. Per la realizzazione di investimenti in **immobilizzazioni** ubicate in **terreni detenuti non a titolo di piena proprietà**, alla domanda di sostegno deve essere allegata, pena l'inammissibilità della spesa richiesta, l'autorizzazione all'esecuzione dell'investimento (anche in forma generica) rilasciata dal comproprietario nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione. In caso contrario la spesa relativa è dichiarata inammissibile con esclusione di istanza di riesame.
  8. Il progetto e gli elaborati tecnici devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.
  9. Se la documentazione generale di cui **all'Articolo 14** risulta mancante – in tutto o in parte – oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
  10. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui all'Articolo 14 e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare che sia stata allegata alla domanda di sostegno tutta la documentazione richiesta all'Articolo 14.1 in base alla/e tipologia di investimento posto a base della domanda di sostegno.
  11. Se all'esito della verifica di cui al comma precedente, la documentazione specifica richiesta all'Articolo 14.1 risulta mancante – in tutto o in parte – o risulta (nella forma e nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la rispettiva spesa è dichiarata inammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
  12. Se tutta la documentazione richiesta risulta allegata alla domanda di sostegno e conforme (nella forma e nella sostanza) alle disposizioni ivi contenute, la rispettiva spesa è dichiarata ammissibile e l'Ufficio competente procede — alla verifica della documentazione richiesta al successivo Articolo 14.2.

#### **Articolo 14.2 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per le spese generali e tecniche**

1. Nella categoria delle spese generali rientrano i costi sostenuti dal soggetto proponente e potenziale beneficiario per la preparazione del piano di sviluppo, la presentazione della domanda di sostegno, l'attuazione degli investimenti e la presentazione delle domande di pagamento del contributo pubblico concesso, a titolo di pagamento di servizi e prestazioni professionali.
2. In tale ambito, per le **spese tecniche connesse alla realizzazione delle opere edili e affini**, alla domanda di sostegno devono essere allegati:
  - a) le tabelle di calcolo dell'onorario del professionista, secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, nel testo vigente, al fine di definire un costo massimo di riferimento;
  - b) una terna di preventivi emessi – secondo le funzionalità del SIAN – da professionisti in concorrenza tra loro, con un prospetto di raffronto dei preventivi rispetto all'onorario calcolato secondo la metodologia di cui alla precedente lettera a) e l'indicazione del professionista prescelto.
3. Per ogni altra tipologia di prestazione professionale rientrante nelle categorie di spese generali indicate al precedente comma 1, alla domanda di sostegno devono essere allegati:
  - a) preventivi emessi – secondo le funzionalità del SIAN - da almeno n. 3 Professionisti separati e in concorrenza tra loro, con un'analitica descrizione della natura del servizio e il prezzo offerto;

- b) prospetto di raffronto dei preventivi con indicazione del Fornitore scelto.
4. Le spese accessorie relative ad ulteriori categorie di spese generali, quali costi per tenuta di conti correnti dedicati o spese per polizze fidejussorie, sono quantificate nel quadro della Contabilità preventiva a forfait, nei limiti di contabilizzazione delle spese generali di cui al successivo **Articolo XX** del presente bando, tenuto conto dell'insieme delle voci che le compongono.

### Articolo 15 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno i seguenti costi:
- costi relativi agli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
  - costi relativi agli interessi passivi e all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui l'IVA non sia recuperabile;
  - i costi non riconducibili alle voci di prezzo, quando previsto;
  - i costi di mera sostituzione di impianti e macchinari;
  - costi per l'acquisto di beni e attrezzature usate;
  - costi per l'acquisto di beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
  - i costi di realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme unionali obbligatorie;
  - spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
  - acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per chi accede anche allo strumento finanziario, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale relativamente al sostegno concesso tramite l'Intervento SRD18;
  - acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

### Articolo 16 –Valutazione di merito

- La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del piano aziendale posto a base della domanda sostegno ed è svolta sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 16.1.
- Le domande di sostegno per le quali è fatta richiesta di accesso allo strumento finanziario (intervento SRD18) sono sottoposte anche alla valutazione di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 16.2.

#### Articolo 16.1 - Criteri di selezione

- I criteri di selezione adottati per la valutazione di merito delle domande di sostegno in attuazione della Tipologia di intervento di cui al presente bando sono riportati nella tabella seguente.

| Principi di selezione           | Criteri di selezione  | Punteggio | Modalità di valorizzazione   |
|---------------------------------|---|-----------|--|
| 1 – Localizzazione territoriale | 1.1 - Investimenti realizzati da <b>aziende</b> localizzate prevalentemente in zone soggette ai | 10        | <b>100%:</b> investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale prevalente (più del 50%) localizzata in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. |

| Principi di selezione  | Criteri di selezione  | Punteggio | Modalità di valorizzazione  |
|--|---|-----------|---|
|  | vincoli di cui all'articolo 71 del Reg (UE) 2021/2115 (zone designate conformemente all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013) e 72 del Reg. (UE) 2115/2021 |           | <b>50%:</b> investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale localizzata - in misura inferiore al 50% - in una o in entrambe le aree soggette a vincolo.<br><b>0%:</b> nessuno dei due requisiti.  |
| 2 – Caratteristiche del soggetto richiedente                             | 2.1 - Età del richiedente   | 15        | <b>100%:</b> agricoltori con età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti e con grado di professionalità (qualifica di IAP o di coltivatore diretto)<br><b>50%:</b> agricoltori con età compresa tra i 31 e i 41 anni non compiuti o con qualifica di IAP o di coltivatore diretto<br><b>0%:</b> nessuno dei due requisiti. |
|  | 2.2 - Domanda presentata da Istituti Tecnici o Professionali ad indirizzo agricolo  | 5         | <b>100%:</b> presenza del requisito.<br><b>0%:</b> assenza del requisito  |
| 3 – Sistemi produttivi aziendali   | 3.1 Aziende in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: biologica, integrata, ISO  | 10        | <b>100%:</b> presenza del requisito.<br><b>0%:</b> assenza del requisito  |
| 4 – caratteristiche del progetto di investimento                         | 4.1 – Caratteristiche del progetto di investimento  | 40        | <b>100%:</b> Il progetto prevede investimenti che incrementano il benessere animale e la biosicurezza.<br><b>50%:</b> Il progetto prevede investimenti che incrementano il benessere animale o la biosicurezza;<br><b>0%:</b> Assenza del requisito.  |
| 5 - Investimenti connessi con altri interventi del CSR Abruzzo 2023-2027 | 5.1 – Investimenti connessi a progetti finanziati da almeno una delle misure attuate con il CSR Abruzzo 2023-2027 tra SRA01, SRA29, SRA30             | 15        | <b>100%:</b> presenza del requisito.<br><b>0%:</b> assenza del requisito  |

- Il massimo punteggio attribuibile è pari a 95.
- La soglia minima del punteggio, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
- L'ammissione al sostegno avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 19.
- In caso di parità del punteggio sarà data preferenza alle Domande di Sostegno presentate da soggetti di minore età anagrafica.



## Articolo 16.2 - Criteri di selezione per l'accesso al prestito a tasso zero erogato dal Fondo di rotazione (Intervento SRD18)

| Principi di selezione                        | Criteri di selezione   | Punteggio | Modalità di valorizzazione  |
|--|--|-----------|---|
| 1 - Localizzazione territoriale              | 1.1 Investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui all'art. 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013) e 72 del Reg. (UE) 2115/2022 | 10        | <p><b>100%:</b> investimento localizzato in una delle aree soggette a vincolo e con SAU aziendale con oltre il 50% localizzato in una o in entrambe le aree soggette a vincolo.</p> <p><b>50%:</b> investimento localizzato in una delle aree soggette a vincolo e con SAU aziendale localizzata - in misura inferiore al 50% - in una o in entrambe le aree soggette a vincolo.</p> <p><b>0%:</b> nessuno dei due requisiti.</p> |
| 2 - Caratteristiche del Soggetto richiedente | 2.1 Età del richiedente  | 15        | <p><b>100%:</b> Domanda di sostegno presentata da agricoltori di età compresa tra i 18 e i 31 anni non compiuti e con grado di professionalità (qualifica IAP o coltivatore diretto);</p> <p><b>50%</b> Domanda di sostegno presentata da agricoltori di età compresa tra i 31 e i 41 anni non compiuti o con qualifica IAP o coltivatore diretto;</p> <p><b>0%:</b> nessuno dei due requisiti.</p>                               |
|  | 2.2 Il richiedente non ha usufruito di contributi pubblici sulla misura 4.1 del PSR 2014/2022 e sull'intervento SRD02 del CSR Abruzzo 2023/2027.   | 10        | <p><b>100%:</b> presenza del requisito</p> <p><b>0%:</b> assenza del requisito.</p>   |

- In caso di parità del punteggio sarà accordata preferenza in base alla più giovane età del soggetto richiedente.

## Articolo 17 – Valorizzazione dell'investimento

- La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente.
- Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico, di cui **all'Allegato 9** al presente bando parte integrante e sostanziale, il punteggio assegnabile a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
- Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
- Sono dichiarate non idonee le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile: la non idoneità è comunicata – con provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno - al soggetto richiedente mediante PEC.
- Sono dichiarate idonee le domande che totalizzano un punteggio pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile.

## Articolo 18 - Riesame

- L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:

- a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 16, comma 3;
  - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo [dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it).
  3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.

## **Articolo 19 - Graduatoria**

1. Il Servizio Competitività Agricoltura approva una graduatoria contenente le domande ammissibili ordinate secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 16.1 e la trasmette al soggetto gestore del Fondo di Rotazione/ Fi.R.A. Spa per il seguito di competenza.
2. Il soggetto gestore del Fondo di Rotazione/ Fi.R.A. Spa provvede a:
  - a) valutare le domande ammissibili e finanziabili che hanno fatto richiesta di accesso al prestito a tasso zero al fine di verificarne l'ammissibilità a valere sullo strumento finanziario;
  - b) determinare per ciascuna di esse l'aiuto espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda);
  - c) ordinare tali domande in una graduatoria redatta secondo criteri di selezione di cui all'articolo 16.2 al fine di individuare l'ordine di accesso effettivo al prestito sulla base delle risorse disponibili.
3. Il Servizio Competitività Agricoltura provvede ad integrare la graduatoria di cui al comma 1 con l'indicazione degli importi del sostegno concedibili a ciascun beneficiario sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e di ESL sul prestito a tasso zero.
4. Sul sito istituzionale della Regione (<https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente> e <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> ) è pubblicata, con valore di notifica *erga omnes*, la graduatoria, delle domande ammissibili e finanziabili.
5. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
6. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

## **Articolo 20 – Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione**

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione del sostegno, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:
  - a) autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS oppure copia dell'istanza di iscrizione all'INPS, se il soggetto beneficiario non vi risulta già iscritto;
  - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
  - c) documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare la capacità finanziaria del soggetto richiedente relativa alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.
2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la decadenza dalla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.

3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, dall'articolo 20 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*) della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*, come modificato e integrato dagli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 2022, n.10 *Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.
4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" – <https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>.
5. L'Ufficio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

#### **Articolo 21 - Avvio e attuazione del Piano Aziendale**

1. Il Piano Aziendale deve essere avviato entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Aziendale.
3. La data di inizio lavori corrisponde a:
  - a. data del primo documento di trasporto (d.d.t.) o fattura accompagnatoria;
  - b. data della caparra confirmatoria;
  - c. data del contratto di fornitura.
  - d. per i soggetti tenuti all'applicazione del D.lgs. 36/2023: data del provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre).
4. L'avvio delle attività deve essere dichiarato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dimostrato tramite la documentazione di cui al comma 2. La dichiarazione è supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori, ed è corredata della copia di un documento di identità in corso di validità
5. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano Aziendale, la documentazione di cui al comma 2.
6. Il Piano Aziendale deve essere concluso entro il termine perentorio **di 18 mesi** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
7. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il Piano Aziendale si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso: completamento delle fasi di realizzazione dei lavori e/o di fornitura dei beni e dei servizi previsti dal piano di investimento e pagamento delle spese del piano di investimento.
8. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

#### **Articolo 22 - Variante**

1. Il soggetto Beneficiario può richiedere non più di una (1) variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Aziendale e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
  - a) il cambio del beneficiario;
  - b) il cambio della sede dell'investimento;
  - c) le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
  - d) le modifiche alla tipologia delle opere approvate.

3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Aziendale e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.
4. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata – a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
  - a) motivazioni e analitica descrizione della variante;
  - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
  - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
  - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
5. Non è autorizzabile la variante che comporta:
  - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano di Sviluppo Aziendale;
  - b) una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale e ammissibile;
  - c) una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili.
6. L'esecuzione delle varianti non preventivamente autorizzate comporta la decadenza dal sostegno.
7. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle condizioni per l'ammissibilità delle spese del presente bando di cui ai precedenti articoli 14, 14.1 e 14.2.
8. Non sono ammissibili le varianti per cambio del soggetto richiedente intervenute prima della concessione.
9. La Domanda di variante è rilasciata attraverso il SIAN nelle modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, con successiva **comunicazione via PEC** al Servizio competente dell'avvenuta trasmissione della richiesta di variante.

### **Articolo 23 - Cambio del beneficiario, trasferimento degli impegni e trasferimento di impianti o macchinari.**

1. Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di  *fusione, conferimento o cessione totale di azienda*, purché questi sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di sostegno.
2. L'Ufficio competente verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'Ufficio competente accerti il difetto dei requisiti, comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e al cedente l'avvio della procedura di revoca della concessione.
3. Nel caso in cui, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere trasferito dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato a un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, questi è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ufficio competente, che può o meno autorizzarlo.

### **Articolo 24 - Proroga**

1. Fermo restando il termine perentorio del **30 giugno 2029** per la conclusione del Piano Aziendale, il soggetto Beneficiario può richiedere non più di una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate).
2. La domanda di proroga può avere a oggetto – alternativamente – la data di inizio lavori o la data di fine lavori.

3. La domanda di proroga deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo [dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it).
4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2.

#### **Articolo 25 – Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico**

1. La domanda di pagamento deve essere presentata in ossequio alle Disposizioni Attuative e Procedurali Generali per gli Interventi di Sviluppo Rurale, a pena di inammissibilità, solo dal soggetto beneficiario destinatario del provvedimento di concessione.
2. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it).
3. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) anticipazione pari al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
  - b) acconti per stati di avanzamento lavori (SAL) fino ad un massimo del 90% del contributo pubblico concesso;
  - c) saldo finale, per un importo non inferiore al 10% del contributo concesso, previa verifica della conclusione dell'operazione.
4. Il soggetto beneficiario, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione, deve presentare una domanda di pagamento dell'anticipazione, pari al 50% del contributo pubblico concesso, dietro presentazione di polizza fidejussoria. In alternativa, sempre entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento di un acconto del contributo pubblico concesso, se di importo superiore all'anticipazione consentita.
5. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 4, l'Ufficio competente verifica che il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori. In caso di esito negativo, provvede a notificare al soggetto beneficiario, motivato provvedimento di decadenza.
6. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.
7. Il Soggetto beneficiario è altresì tenuto, entro il termine di cui al comma successivo, alla presentazione di una domanda di acconto intermedio pari al:
  - a. 50% del contributo concesso, nel caso in cui abbia presentato domanda di anticipo;
  - b. 25% del contributo concesso, nel caso in cui abbia presentato domanda di acconto sostitutiva dell'anticipo.
8. La domanda di acconto di cui al comma 7 deve essere presentata entro 10 mesi dalla data del provvedimento di concessione.
9. Il mancato rispetto del termine perentorio di cui al comma 8 comporta l'applicazione di sanzioni come da Allegato I delle Disposizioni attuative e procedurali generali degli Interventi dello Sviluppo Rurale.
10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dall'Allegato I delle Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo vigenti alla data della presentazione della domanda di pagamento.
11. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate, in applicazione delle Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo vigenti alla data della presentazione della domanda di pagamento.

12. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
  - a) all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
  - b) alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
  - c) all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
13. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile deve:
  - a. essere imputabile all'operazione ammissibile (diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali);
  - b. essere pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare come conseguenza diretta dell'operazione stessa;
  - c. essere congrua rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
  - d. essere necessaria per attuare l'operazione;
  - e. essere sostenuta durante il periodo di ammissibilità.

#### **Articolo 25.1 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione**

1. La domanda di pagamento dell'anticipazione, deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a. dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nell'Articolo 21;
  - b. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; per gli enti pubblici beneficiari del sostegno, la polizza fidejussoria può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato;
  - c. per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 25.000,00 (o diverso importo ove previsto dalla normativa vigente), autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.

#### **Articolo 25.2 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto**

1. La domanda di pagamento dell'acconto, deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a. Permesso di costruire, provvedimento conclusivo o comunicazione di inizio lavori in edilizia libera;
  - b. Autodichiarazione della ditta e del Direttore dei Lavori che sono trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione di edilizia libera e che l'ente non ha interrotto i termini per l'inizio effettivo dei lavori;
  - c. Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
  - d. Parere preventivo della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o autodichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

- e. Dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
- f. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
- g. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- h. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico;
- i. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
- j. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- k. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- l. Copia conforme delle fatture, annullate con la dicitura "CSR Regione Abruzzo 2023-2027" ed indicazione del codice dell'intervento (SRD02/D);
- m. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
- n. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
  - i. che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
  - ii. che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- o. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
  - i. che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
  - ii. che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
  - iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
- p. Elenco dei documenti giustificativi di spesa (**Allegato 15 - Modello A**);
- q. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- r. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 25.000,00 (o diverso importo ove previsto dalla normativa vigente), autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- s. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.lgs. 81 /2008;
- t. Le copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i, nel caso di presentazione del primo SAL in alternativa alla richiesta di pagamento dell'anticipazione;
- u. I soggetti tenuti all'applicazione delle procedure di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 36/2023), devono presentare apposite check list di autovalutazione prodotte dall'OP AGEA e pubblicate sul sito della Regione Abruzzo al link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac> ; per investimenti realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (codice degli appalti), devono essere presentate copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché, dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i.
- v. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

### Articolo 25.3 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

1. La domanda di pagamento del saldo, deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a. Relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
  - b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
  - c. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
  - d. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
  - e. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitari, elettrico ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
  - f. Layout dei processi di lavorazione realizzati;
  - g. Certificato di agibilità;
  - h. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'apertura del punto vendita aziendale;
  - i. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
  - j. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
  - k. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
  - l. Certificati di conformità per i macchinari acquistati;
  - m. Certificazione di collaudo dei sistemi produttivi e di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;
  - n. Copia conforme delle fatture, annullate con la dicitura "CSR Regione Abruzzo 2023-2027 " ed indicazione del codice dell'intervento (SRD02/D);
  - o. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
  - p. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
    - i. che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
    - ii. che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
  - q. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
    - i. che le fatture allegare alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
    - ii. che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
    - iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
  - r. Elenco dei documenti giustificativi di spesa; **(Allegato 15, Modello A)**;
  - s. Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni **(Allegato 16, Modello B)**;
  - t. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;



- u. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 25.000,00 (o diverso importo ove previsto dalla normativa vigente), Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- v. I soggetti tenuti all'applicazione delle procedure di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 36/2023), devono presentare, per ciascuna procedura di aggiudicazione, le check list di autovalutazione prodotte dall'OP AGEA e pubblicate sul sito della Regione Abruzzo al link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac> unitamente alla copia di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate nonché, dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i ove non già forniti;
- w. Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;
- x. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a, del D.l.s. 81 /2008;
- y. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

### **Articolo 26 – Motivi di decadenza dal beneficio**

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
  - a) il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli che comportano la decadenza;
  - b) la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda e da possedere per l'intera della durata dell'operazione
  - c) il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
  - d) il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
  - e) la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
  - f) la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
  - g) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo (o acconto);
  - h) l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
  - i) la mancata realizzazione dell'intervento;
  - j) l'accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità o inadempienze) che comportano la decadenza del contributo;
  - k) la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
  - l) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

### **Articolo 27 – Motivi di revoca del beneficio**

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
  - a) l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
  - b) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
  - c) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
  - d) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui dell'articolo 3 del regolamento

(UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.

2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
  - a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
  - b) delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Articolo 28 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
  - a) il decesso del beneficiario;
  - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati – e corredati della documentazione probante – all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022.

#### **Articolo 29 - Errori palesi**

1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi con le modalità previste nelle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli Interventi dello Sviluppo Rurale del CSR Abruzzo.
2. Sono errori palesi quelli che:
  - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio competente o dell'Organismo Pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

### **Articolo 30 - Riduzioni e Sanzioni**

Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa unionale, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali riportate nell'Allegato I delle Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo approvato con Det. n. DPD/225 del 23.07.2024 e ss.mm.ii e dagli atti generali adottati dall'Organismo pagatore in attuazione delle stesse.

### **Articolo 31 – Motivi di riduzione del beneficio**

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
  - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento di acconto intermedio;
  - b) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
  - c) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
  - d) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento.

### **Articolo 32 - Controlli**

1. Le domande di sostegno e di pagamento e le operazioni realizzate o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
3. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
4. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

### **Articolo 33 - Impugnativa**

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
  - a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
  - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
  - c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

### **Articolo 34 - Ulteriori Informazioni**

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività Agricoltura – DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: [dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it) fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è l'Ing. Emidio Primavera, in qualità di Dirigente del Servizio Competitività Agricoltura -DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio di Sostegno alle Aziende Agricole, Responsabile dott. Reggionino Fattore.
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> i seguenti documenti:
- a. **Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo**” e adozione **“Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole”**, approvato con DGR n. 331 del 27/06/2022;
  - b. **“Prezzario agricolo regionale – aggiornamento dicembre 2023”**, approvato con DGR n. 286 del 27/05/2024;
  - c. **Aggiornamento 2024 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”**, approvato con DGR 940 del 28.12.2023, rettificata per errori materiali a stampa dalla Deliberazione n. 296 del 27.05.2024;
  - d. Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo approvate con Det. n. DPD/225 del 23.07.2024;
  - e. Tabella Produzione Standard Abruzzo;
  - f. CSR Abruzzo 2023-2027, vers. 2 approvato con DGR n. 104 del 15 febbraio 2024;
  - g. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

### **Articolo 35 - Normativa e Disposizioni di Riferimento**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale e, segnatamente:
  - a) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
  - b) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
  - c) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - d) Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
  - e) decreti del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980, recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42”, 4 agosto 2023, n. 410727, recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
  - f) decreto n. 93348 del 26/02/2024 del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”
  - g) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - h) Piano Strategico Nazionale per l’attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 e da ultimo con Decisione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024;
  - i) DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027.

Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”;

- j) DGR n. 104 del 15/02/2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR Versione 2”;
- k) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- l) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni”;
- m) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- n) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, e successive modifiche e integrazioni;
- o) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- p) Nota MASAF Prot. Interno N.0550630 del 6/10/2023 avente ad oggetto l’approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.
- q) Decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188 (G.U. n. 292 del 15/12/2023) ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- r) L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”.
- s) “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” approvato dall’AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.

### **Articolo 36 - Trattamento dei dati personali**

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando (Trattamento dati personali).

### **Articolo 37 - Monitoraggio**

1. I beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all’Autorità di Gestione o ai valutatori designati o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell’Autorità di Gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

### **Articolo 38 – Impegni e obblighi del Beneficiario**

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, a eccezione delle operazioni per le quali sono applicate le opzioni semplificate di costo, il beneficiario ha l’obbligo di:
  - a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del

progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;

- b) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
  - c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
  - d) mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
  - e) non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
  - f) rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nell'Allegato III di cui all'art. 6 del Reg. (EU) 2022/129 e visibilità di cui all'art. 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del Reg. (UE) 2021/2015 e come specificato nel paragrafo 7.8 delle Disposizioni attuative e procedurali generali degli Interventi dello Sviluppo Rurale
2. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
- a) bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
  - b) ricevuta bancaria;
  - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
  - d) carta di credito;
  - e) bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato (L. 136/2010).
4. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
5. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

### **Articolo 39 – Soccorso Istruttorio**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.